

comunitari (GU L 391, pag. 36), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore) e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 14 settembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 3, n. 1, e 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, unitamente ai principi generali di diritto comunitario, consentono alle autorità competenti, previa ponderazione dei rispettivi interessi delle persone coinvolte, di divulgare dati relativi ai seminativi coltivati negli anni precedenti e che sono Stati forniti da una persona, o per conto di una persona, che ha precedentemente presentato una domanda di pagamenti in base al regime dei pagamenti per i seminativi ad un nuovo imprenditore agricolo che ne ha bisogno per poter chiedere tali pagamenti relativamente agli stessi terreni e che non può ottenerli in altro modo.
- 2) Qualora si sia rifiutata di divulgare le informazioni richieste, l'autorità competente non può infliggere sanzioni al richiedente, in base all'art. 9 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, basandosi sulle informazioni che non gli ha comunicato al momento della domanda.

(<sup>1</sup>) GU C 397 del 19.12.1998.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 settembre 2000

**nella causa C-384/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesgericht St. Pölten): D. contro W.<sup>(1)</sup>**

**(«Sesta direttiva IVA — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche — Presentazione da parte di un medico in qualità di perito giudiziario di un parere in materia di accertamento di paternità»)**

(2000/C 335/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-384/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Landesgericht St. Pölten (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra, D. e W., con l'intervento dell'Österreichischer Bundesschatz, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio

1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori L. Sevón (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, P.J.G. Kapteyn, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 14 settembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione le prestazioni mediche che consistono non già nel somministrare cure alle persone mediante diagnosi e trattamenti di una malattia o di qualsiasi altro problema di salute, bensì nello stabilire, con analisi biologiche, l'affinità genetica di individui. Il fatto che il medico che agisce in qualità di perito sia stato incaricato da un giudice è irrilevante al riguardo.*

(<sup>1</sup>) GU C 397 del 19.12.1998.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

14 settembre 2000

**nel procedimento C-16/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative): Ministre de la Santé contro Jeff Erpelding<sup>(1)</sup>**

**(«Direttiva del Consiglio 93/16/CEE — Interpretazione degli artt. 10 e 19 — Uso di un titolo di medico specialista nello Stato membro ospitante da parte di un medico che ha ottenuto, in un altro Stato membro, un titolo non incluso, per quanto riguarda tale Stato, nell'elenco dell'art. 7 di detta direttiva»)**

(2000/C 335/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-16/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Cour administrative (Lussemburgo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ministre de la Santé e Jeff Erpelding, domanda